



Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti

Udine, 07/03/2018

dott. Gian Luca Monge

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti



OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

**Soggetti obbligati, adempimenti,
ruolo degli organismi di
autoregolamentazione**



Quadro normativo

Il **4 luglio 2017** è entrato in vigore il d.lgs. 90/2017 che ha recepito nel nostro ordinamento la cd. IV direttiva e ha modificato il d.lgs. 231/2007



Soggetti obbligati

Suddivisi in cinque categorie in base alle funzioni effettivamente svolte:

- intermediari bancari e finanziari
- altri operatori finanziari (fiduciarie ex l. 1966/1939, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambiavalute)
- professionisti
- operatori non finanziari (prestatori di servizi relativi a società e trust, soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, case d'asta o gallerie d'arte, custodia e trasporto di denaro contante e titoli o valori, mediazione civile, recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, operatori professionali in oro, mediatori immobiliari)
- prestatori di servizi di gioco (gioco online, gioco su rete fisica, case da gioco)



Adempimenti

- Analisi e valutazione del rischio e adozione di misure di mitigazione (artt. 14 - 16)
- Adeguata verifica della clientela (artt. 17 - 30):
 - identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo e verifica della loro identità
 - acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
 - controllo costantesecondo modalità semplificate, ordinarie o rafforzate in base al livello di rischio rilevato
- Conservazione di documenti, dati e informazioni (artt. 31 – 34)



Adempimenti

- Segnalazione di operazioni sospette (artt. 35 - 41)
- Obbligo di astensione (art. 42)
- Comunicazioni degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 46)
- Comunicazioni oggettive (art. 47)
- Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (art. 48)
- Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e titoli al portatore oltre soglia (artt. 49 - 51)



Finalità

- **Tutela dell'integrità** del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza al fine di **prevenire e contrastare** l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Misure proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente e alla prestazione professionale
- Applicazione in funzione:
 - della peculiarità dell'attività
 - delle dimensioni
 - della complessità

dei soggetti obbligati, tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività



Privacy

I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi:

- avvenga per i soli scopi e per le attività da esso previsti
- nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali

(art. 3 comma 9)



Ruolo degli Organismi di autoregolamentazione (art. 11)

Sono: CNDCEC, ODCEC, Consigli di disciplina

- Promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi
- Elaborano e aggiornano regole tecniche in materia di
 - procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di R e FT cui i professionisti sono esposti
 - controlli interni
 - adeguata verifica, anche semplificata
 - conservazione
 - garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza
- Sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia



Ruolo degli Organismi di autoregolamentazione (art. 11)

- Sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione
- Attraverso propri organi all'uopo predisposti, **applicano sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui gli iscritti sono soggetti e comunicano annualmente al Ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti avviati o conclusi dagli ordini territoriali
- Possono ricevere le SOS dai propri iscritti
- Informano prontamente la UIF di situazioni correlate a fattispecie di R e FT di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività

Analisi, valutazione e mitigazione del rischio

11

Chi fa che cosa

Chi	Che cosa
Commissione europea	Identifica, analizza e valuta i rischi di R e FT del mercato europeo
Comitato di sicurezza finanziaria (art. 14)	Analizza e valuta il rischio nazionale di R e FT con cadenza triennale Individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema di prevenzione e i settori più a rischio

12



Chi fa che cosa

Chi	Che cosa
Organismi di autoregolamentazione (Oda) (artt. 15 e 16)	- Dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei professionisti, per l'analisi e la valutazione del rischio di R e FT cui sono esposti nell'esercizio della loro attività - Individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i professionisti adottano specifici presidi, controlli e procedure per: • la valutazione e gestione del rischio • l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure

13

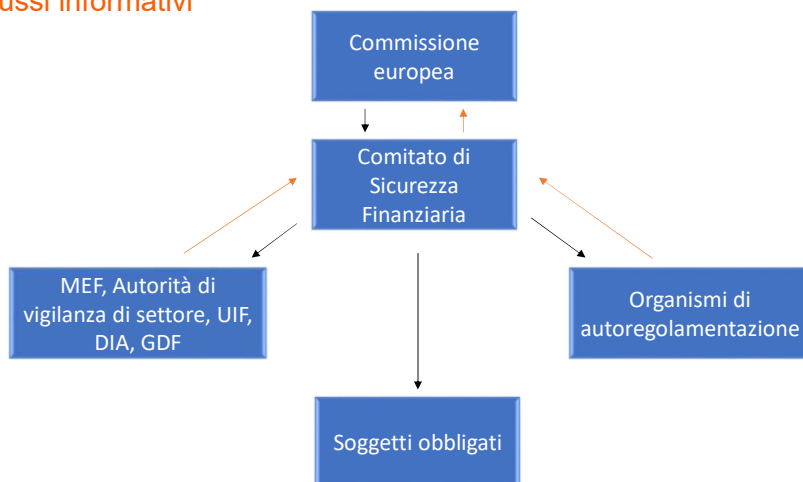


Chi fa che cosa

Chi	Che cosa
Soggetti obbligati (art. 16)	- Adottano procedure oggettive e coerenti con i criteri dettati dagli OdA per l'analisi e la valutazione dei rischi di R e FT tenendo conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti - Adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di R e FT - Adottano misure proporzionate ai propri rischi alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti - Garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione

14

Flussi informativi



15

Relazione della Commissione Europea

La Commissione europea ha presentato la sua valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere – **COM (2017) 240 final** del 26 giugno 2017 articolata in:

- Valutazione sovranazionale del rischio
 - rischi di settore
 - vulnerabilità orizzontali
- Analisi misure di attenuazione per risolvere rischi individuati
- Raccomandazioni
- Conclusioni

16



Misure di attenuazione già in atto o in corso a livello UE

Misure legislative

- Contrasto del traffico illecito di beni culturali e di specie selvatiche
- Direttiva sulla lotta contro il terrorismo

Ulteriori misure di sostegno

- Migliore raccolta di dati statistici
- Formazione ai professionisti che svolgono attività coperte dal privilegio professionale forense



Raccomandazioni

Per le autorità di vigilanza non finanziarie

- Gli Organismi di autoregolamentazione nazionali dovrebbero aumentare il numero di ispezioni tematiche e segnalazioni e organizzare corsi di formazione

Per gli Stati membri

- Valutazioni dei rischi nazionali e definizione di misure di attenuazione adeguate per i settori maggiormente a rischio
- Titolarità effettiva
- Estensione dei soggetti obbligati
- Formazione speciale e continua per i soggetti obbligati



Analisi del Comitato di Sicurezza Finanziaria

- Analizza e valuta il rischio **nazionale** di R e FT
- Individua le **minacce** più rilevanti e le **vulnerabilità** del sistema di prevenzione e i settori più a rischio

«Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, 2014»



Minacce e criticità

Criticità del sistema economico-sociale

- economia sommersa
- uso del contante

Riciclaggio – reati presupposto:

- corruzione
- reati fallimentari e usura
- evasione e reati tributari
- criminalità organizzata
- narcotraffico
- gioco
- traffico illecito di rifiuti
- traffico e sfruttamento di esseri umani

Finanziamento del terrorismo



Vulnerabilità

Presidi di prevenzione

- nel complesso adeguati salvo alcune criticità

Presidi investigativi

- efficaci

Presidi repressivi

- vulnerabilità significative

Misure specifiche di contrasto al finanziamento del terrorismo

- presenza di vulnerabilità



Valutazione e mitigazione del rischio

Da un punto di vista metodologico, il percorso prevede i seguenti passaggi

- Identificazione del rischio



- Analisi delle vulnerabilità



- Determinazione del rischio residuo



- Azioni di mitigazione del rischio



Identificazione del rischio

Fattori da considerare (ex art. 15):

- Tipologia della clientela
- Area geografica di operatività
- Canali distributivi
- Prodotti e servizi offerti

Punteggi di rischio:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo



Analisi delle vulnerabilità

Vulnerabilità da individuare da parte degli OdA all'interno delle regole tecniche.

Livelli di vulnerabilità:

- 1 = non significativa
- 2 = poco significativa
- 3 = abbastanza significativa
- 4 = molto significativa



Determinazione del rischio residuo e azioni di mitigazione

La combinazione di rischio e vulnerabilità in una matrice consente di determinare il rischio residuo, secondo quanto sarà indicato nelle regole tecniche

Per gestire il rischio residuo, il professionista applica misure di mitigazione adeguate alla propria natura e dimensione (ex art. 16), secondo quanto sarà indicato nelle regole tecniche.



Adeguate verifica della clientela



Nei confronti di chi

- Cliente
- Titolare effettivo

In particolare:

- nei confronti dei nuovi clienti
- nei confronti dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l'AV si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di R/FT associato al cliente.

27



Quando

Art. 16 d.lgs. 231/2007 ante novella	Art. 17 d.lgs. 231/2007 post novella
la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro	in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale
l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile	
il professionista esegue prestazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (operazione unica o frazionata)	in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro
vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo	vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente	quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione

28



Esclusioni

- attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
- adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1 l. 12/1979



Altre prestazioni soggette/escluse post novella

Prestazione	Soggetta	Esclusa
Docenze a corsi, convegni e simili		x
Componente di collegi sindacali non incaricati della revisione legale Componente di organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001	x	
Funzione di revisore in enti pubblici	x	
Incarico di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali		x
Incarico di custode giudiziale di beni e aziende		x
Mediazione civile ex art. 60 l. 69/2009	x	



Attenzione!

Prestazione	Soggetta	Esclusa
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione ex art. 2, comma 3, lett. e) l. 80/2005		x
Perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale		x
Redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale		x

Per le prestazioni in corso alla data del 4 luglio 2017, escluse in base alla norma previgente, ma soggette dopo la novella, occorre porre in essere gli adempimenti entro 30 giorni



Contenuto dell'obbligo di adeguata verifica

Adempimenti:

- identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore, e verifica della loro identità
- identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità
- acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
- controllo costante nel corso della prestazione professionale

Modalità di adeguata verifica

L'estensione delle **verifiche**, della **valutazione** e del **controllo** è commisurata al livello di rischio rilevato

I professionisti:

- adottano misure **proporzionali** all'entità dei rischi di R e FT
- dimostrano alle autorità e agli Oda che le misure adottate sono **adeguate** al rischio rilevato

L'adeguata verifica si svolge quindi secondo modalità:

- semplificate
- ordinarie
- rafforzate

Criteri generali per la determinazione del rischio

Relativi al cliente	Relativi alla prestazione/operazione
Natura giuridica	Tipologia di prestazione /operazione
Prevalente attività svolta	Modalità di svolgimento della prestazione/operazione
Comportamento tenuto al conferimento della prestazione professionale	Ammontare dell'operazione
Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	Frequenza e volume delle operazioni/Durata della prestazione
	Ragionevolezza della prestazione/operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità
	Area geografica della prestazione



Modello di valutazione del rischio

- CNDCEC, Manuale delle procedure per gli Studi professionali, 2015
- CNDCEC, Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela, 2011



Obblighi del cliente

I clienti forniscono **per iscritto, sotto la propria responsabilità** tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica

(art. 22, comma 1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi fornisce **dati falsi o informazioni non veritiere** è punito:

- con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e
- con la multa da 10.000 a 30.000 euro

(art. 55, comma 3)



Identificazione del cliente e dell'esecutore

- Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale/dell'esecuzione dell'operazione occasionale
- In presenza del cliente/esecutore
- Mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, **di cui acquisire copia**
- Con verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza
- Anche attraverso dipendenti o collaboratori (previa delega scritta)

37



Identificazione del titolare effettivo

- Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale/dell'esecuzione dell'operazione occasionale
- In presenza del cliente/esecutore
- Mediante acquisizione dei dati dichiarati dal cliente/esecutore
- Attraverso l'adozione di **misure proporzionate al rischio**, comprese quelle che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente
- Anche attraverso dipendenti o collaboratori (previa delega scritta)

38



Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

Che cosa e quando

Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione **laddove in relazione ad essi sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**

Come

Attraverso:

- la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (d.lgs. 64/2011)
- il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti (basi di dati ad accesso pubblico o subordinato ad autenticazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali ovvero di un regime di identificazione elettronica)



Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

Titolare effettivo

Per clienti diversi dalle persone fisiche e per i fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a **comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente**



Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale

Acquisizione di informazioni relative:

- alle relazioni tra il cliente e l'esecutore,
- alle relazioni tra il cliente e il titolare effettivo
- all'attività lavorativa
- alla situazione economico -patrimoniale del cliente (in funzione del rischio)

Verifica:

della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto professionale



Controllo costante

- Esame della complessiva operatività del cliente e verifica della coerenza con la conoscenza del medesimo e del suo profilo di rischio
- Verifica e aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
- Verifica, se necessaria in funzione del rischio, della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente



Identificazione senza la presenza fisica del cliente

Ammessa per i clienti:

- già identificati in relazione ad altra prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente
- i cui dati identificativi risultano da atti pubblici, scrittura private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici
- i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana
- in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale



Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

- Responsabile finale dell'assolvimento degli obblighi è colui che ricorre a terzi
- E' possibile ricorrere a terzi per:
 - identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo
 - Informazioni su scopo e natura della prestazione professionale
- Si considerano terzi i professionisti nei confronti di altri professionisti
- E' vietato avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio

Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

Il terzo deve:

- rilasciare idonea attestazione a lui univocamente riconducibile
- trasmettere l'attestazione al soggetto obbligato che se ne avvale
- confermare espressamente il corretto adempimento degli obblighi in relazione alle attività di verifica effettuate e la coincidenza tra il cliente verificato e il soggetto cui l'attestazione si riferisce
- mettere a disposizione del soggetto obbligato le informazioni acquisite
- su richiesta del soggetto obbligato trasmettere senza ritardo copia dei documenti acquisiti

45

Obbligo di astensione (art. 42) – Casi

- Impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica
 - Valutare segnalazione di operazione sospetta
- Prestazioni o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio
- Prestazioni o operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente, parte ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità

46



Obbligo di astensione - Esoneri

- Esame della posizione giuridica del cliente o espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento
- Obbligo di legge di ricevere l'atto



Modalità semplificate di adeguata verifica

Quando



I casi e gli adempimenti semplificati **non** sono più definiti dalla legge (previgente art. 25 d.lgs. 231/2007)

Possibile in presenza di basso rischio di R/FT

Esclusa quando vi è sospetto di R/FT

Come

- Gli organismi di autoregolamentazione:
 - stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica
 - possono individuare fattori di rischio ulteriori da prendere in considerazione
- La semplificazione attiene all'**estensione** e alla **frequenza** degli adempimenti
- L'estensione va commisurata al rischio in concreto rilevato tenendo conto dei seguenti indici di basso rischio:
 - tipologia di clienti
 - tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
 - aree geografiche



Fattori di rischio

Tipologia di clienti

- Società quotate con obbligo di trasparenza
- Pubbliche amministrazioni o istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'UE
- Clienti residenti in aree geografiche a basso rischio

Aree geografiche

- Stati membri
- Paesi terzi
 - dotati di efficaci sistemi di prevenzione del R/FT
 - caratterizzati da basso livello di corruzione o permeabilità ad attività criminose, secondo fonti autorevoli e indipendenti
 - con presidi di prevenzione di R/FT effettivi e coerenti con le raccomandazioni del GAFI, secondo fonti autorevoli e indipendenti

51



Modalità rafforzate di adeguata verifica

52



Quando

- In caso di elevato rischio di R/FT
- **Sempre** in caso di:
 - clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
 - prestazioni professionali con clienti e titolari effettivi che siano persone politicamente esposte (PEP)

53



Come

- Gli organismi di autoregolamentazione:
 - possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica ulteriori
 - possono individuare fattori di rischio ulteriori da prendere in considerazione
- L'estensione va commisurata al rischio in concreto rilevato tenendo conto dei seguenti indici di alto rischio:
 - tipologia di clienti
 - tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
 - aree geografiche

54



Fattori di rischio

Relativi al cliente:

- prestazioni professionali eseguite in circostanze anomale
- residenza o sede in aree geografiche ad alto rischio
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- società che hanno emesso azioni al portatore o sono partecipate da fiduciari
- attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
- assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso in relazione alla natura dell'attività svolta

55



Fattori di rischio

Relativi prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- operazioni che potrebbero favorire l'anonimato
- prestazioni professionali o operazioni occasionali a distanza non assistite da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività

56



Fattori di rischio

Geografici:

- Paesi terzi ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del R/FT coerenti con le raccomandazioni GAFI, secondo fonti autorevoli e indipendenti
- Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose, secondo fonti autorevoli e indipendenti
- Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche



Fattori di rischio

Eventuali **ulteriori** individuati dagli Organismi di autoregolamentazione

Attenzione a

Operazioni:

- caratterizzate da importi insolitamente elevati
- rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono in concreto preordinate



- esaminare contesto e finalità
- rafforzare il grado e la natura delle verifiche volte a determinare se le operazioni siano sospette

Adempimenti

- Acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo
- Approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni su scopo e natura del rapporto
- Intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure volte a garantire il controllo costante
- Applicare misure ulteriori individuate dagli organismi di autoregolamentazione



Persone esposte politicamente (PEP)

- persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche
- i loro familiari
- coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

ovunque residenti

(art. 1, comma 2, lett. dd)



Persone esposte politicamente (PEP)

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, **Presidente di Regione, assessore regionale, sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti** nonché cariche analoghe di Stati esteri
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, **consigliere regionale** nonché cariche analoghe di Stati esteri
- **Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici**
- Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti



Persone esposte politicamente (PEP)

- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero **partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti**
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio sanitario nazionale
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

63



Familiari di PEP

- Genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP
- Figli e loro coniugi nonché persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

64



Persone con cui le PEP intrattengono notoriamente stretti legami

- Persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari
- Persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP



Adempimenti

Definire adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare **se il cliente sia una PEP**

In caso di **prestazioni con cliente PEP**:

- applicare misure adeguate per stabilire origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione
- assicurare un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale

Registro dei titolari effettivi

67

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese

- Informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, da fornire ai soggetti obbligati
- A carico degli amministratori
- Sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario e al controllo dell'ente cui l'impresa è tenuta, dalle comunicazioni ricevute dai soci, da ogni altro dato a disposizione
- Conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni

(art. 22, comma 3)

68

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese

- L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni richieste o l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità ex 2377 c.c. delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante
- Si applicano in quanto compatibili gli artt. 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341 ter c.c.

(art. 22, comma 3)

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private

- Informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, da fornire ai soggetti obbligati
- A carico del fondatore, ove in vita, ovvero dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente
- Sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a disposizione
- Conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni

(art. 22, commi 2 e 4)

Obbligo di acquisizione e conservazione dati

Trust espressi (l. 684/1989)

- Informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva
- A carico dei fiduciari
- Conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione dello status di fiduciario

(art. 22, comma 5)

71

Comunicazione titolari effettivi al Registro Imprese

- A carico di imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali
- Per via esclusivamente telematica
- In esenzione da imposta di bollo
- In apposite sezioni ad accesso riservato



L'omessa comunicazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro
(art. 2630 c.c.)

(art. 21, commi 1 e 3)

72

Accesso ai dati

Sezione imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private	Sezione trust
Destinatari obblighi antiriciclaggio	Destinatari obblighi antiriciclaggio
MEF, AV, UIF, DIA, GDF senza restrizioni	MEF, AV, UIF, DIA, GDF senza restrizioni
DNAA e autorità giudiziaria conformemente alle attribuzioni istituzionali	
Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale	
Soggetti privati portatori di un interesse giuridico rilevante e differenziato, a determinate condizioni	

73

Decreto attuativo

Apposito decreto del MEF, di concerto con il MISE, stabilirà:

- dati e informazioni oggetto di comunicazione
- modalità e termini della comunicazione
- modalità per l'accesso tempestivo da parte delle autorità
- modalità di consultazione e requisiti di accreditamento da parte dei soggetti obbligati
- termini, competenza e modalità del procedimento per la valutazione della sussistenza dell'interesse all'accesso in capo a soggetti portatori di interesse giuridico rilevante e differenziato
- modalità di dialogo tra RI e Agenzia delle Entrate
- importo dei diritti di segreteria

74



Consultazione del Registro e tracciabilità

Occorre conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo

(art. 20, comma 6)

La consultazione del Registro non esonera dalla valutazione del rischio di R e FT cui si è esposti nell'esercizio dell'attività e dall'adozione di misure adeguate al rischio medesimo

(art. 21, comma 7)



Titolare effettivo - Definizione

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

(art. 1, comma 2, lett. pp)

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo

(art. 20, comma 1)

Titolare effettivo di società di capitali

Primo criterio – Proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 2)

- Proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente
- Proprietà indiretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente



77

Titolare effettivo di società di capitali

Secondo criterio – Controllo (art. 20, comma 3)

Sono titolari effettivi le persone fisiche cui è attribuibile il controllo in forza:

- della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria
- di voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante** in assemblea ordinaria
- dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante

Se i criteri precedenti non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi



78



Titolare effettivo di società di capitali

Terzo criterio – Poteri di amministrazione o direzione (art. 20, comma 4)

Sono titolari effettivi le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società



Titolare effettivo di persone giuridiche private

In caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, sono **cumulativamente** individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, se in vita
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

(art. 20, comma 5)



Titolare effettivo di trust

In caso di trust sono **cumulativamente** individuati come titolari effettivi:

- il fondatore
- il fiduciario o i fiduciari
- il guardiano o altra persona per conto del fiduciario, ove esistente
- i beneficiari o la classe di beneficiari
- le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

(art. 22, comma 5)



Titolare effettivo di società di persone

«L'articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l'imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante. ...»

(FAQ MEF, Dipartimento Tesoro, 3 ottobre 2017)

Registrazione

83

Registrazione

Non è più previsto l'obbligo di registrazione dei dati del cliente e della prestazione nell'archivio cartaceo o informatico

Ex art. 69, comma 1, non possono più essere oggetto di contestazione le violazioni in materia di registrazione previste dalla normativa previgente

Risultano quindi tacitamente abrogate le sanzioni in materia di:

- omessa registrazione (art. 55, comma 4 previgente d.lgs. 231/2007)
- omessa istituzione del registro della clientela (art. 57, comma 3 previgente d.lgs. 231/2007)

84

Conservazione

85

Finalità e tempo

Finalità:

- prevenzione, individuazione o accertamento di attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- analisi UIF o altre autorità competenti

(art. 31, comma 1)

Utilizzabilità a fini fiscali (art. 34, comma 1)

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per **10 anni** dalla cessazione della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale (art. 31, comma 3)

86

Oggetto dell'obbligo di conservazione

- Copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica
- Originale, o copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni



La documentazione conservata deve **consentire** quanto meno **di ricostruire univocamente**:

- data di conferimento dell'incarico
- dati identificativi del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore
- scopo e natura della prestazione professionale
- data, importo e causale dell'operazione
- mezzi di pagamento utilizzati

(art. 31, comma 2)

87

Modalità di conservazione

- Rispetto codice della privacy
- Trattamento dei dati per le sole finalità del decreto
- Idoneità a prevenire qualsiasi perdita di dati e informazioni
- Idoneità a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente
- Indicazione esplicita dei soggetti legittimati:
 - ad alimentare il sistema di conservazione e
 - ad accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati

(art. 32, commi 1 e 2)

88

Modalità di conservazione

- Accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità
- Tempestiva acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data (è considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro **30 giorni**)
- Integrità dei dati e delle informazioni e non alterabilità degli stessi dopo la loro acquisizione
- Trasparenza, completezza e chiarezza dei dati e delle informazioni e mantenimento della loro storicità

(art. 32, comma 2)

Regole tecniche degli OdA

La conservazione è una delle materie in cui devono essere emanate regole tecniche da parte degli Organismi di Autoregolamentazione



Centro di servizi

E' possibile avvalersi di un autonomo centro di servizi:

- ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato
- purché al soggetto obbligato sia assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione

(art. 32, comma 3)



Fascicolo del cliente

Il fascicolo del cliente conforme a quanto indicato costituisce idonea modalità di conservazione

(art. 34, comma 2)



Fascicolo del cliente

- E' istituito all'atto del conferimento dell'incarico professionale
- E' aggiornato costantemente

Contiene

- Copia del documento di riconoscimento
- Fotocopia codice fiscale e partita iva
- Visura camerale
- Verbale CdA di nomina
- Documentazione acquisita dal professionista per l'individuazione del titolare effettivo
- Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica
- Dichiarazione del cliente
- Scheda di valutazione del rischio

93



Fascicolo del cliente

- Eventuale attestazione in caso di esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi
- Copia del mandato professionale
- Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale
- Eventuale documentazione comprovante l'attività di consulenza pre contenzioso svolta
- Scheda di controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all'uso del contante
- Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

94

Formazione del personale

95

Formazione del personale

I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali

A tal fine garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione finalizzati:

- alla corretta applicazione delle disposizioni;
- al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
- all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare

(art.16, comma 3)

96

Collegi sindacali

97

Obblighi a carico dei singoli componenti

Adempimento	Collegio sindacale presso soggetti NON DESTINATARI della normativa	Collegio sindacale presso DESTINATARI della normativa (art. 46 d.lgs. 231/2007)
Adeguate verifica	SI	NO
Conservazione	SI	NO
Comunicazione infrazioni contante al MEF (art. 51)	SI	SI
SOS	SI	NO
Comunicazione operazioni potenzialmente sospette al legale rappresentante della società	—	SI
Comunicazione dei fatti che possono integrare violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni del titolo II - Obblighi e delle disposizioni attuative di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati	—	SI

98

Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore oltre soglia

Trasferimento di contante

E' vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di legge, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati

Il trasferimento, **quale che ne sia la causa o il titolo**, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati

(art. 49, comma 1)



Soglie dal 1° gennaio 2016 (l. 208/2015)

- **2.999,99** euro per trasferimento contanti, titoli al portatore e per negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta
- **999,99** euro per emissione assegni bancari e postali e circolari privi dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità

101



Soglie precedenti

Ambito temporale di riferimento	Soglia
Fino al 29.04.2008	12.500 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500 euro
Dal 6.12.2011	1.000 euro

102



Libretti di deposito bancari o postali

Dal 4 luglio 2017:

- è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi
- è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018

(art. 49, comma 12)



Assegni

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori alla soglia di legge devono recare:

- l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
- la clausola di non trasferibilità

Gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento (la soglia va quindi intesa per singolo assegno)

(Circ. MEF, 5/8/2011, n. 281178)



Obblighi dei professionisti

I professionisti hanno l'obbligo di comunicare alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato (*), entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante o di titoli al portatore e alle prescrizioni in tema di assegni

(decreto Ministero Economia e Finanze, 17/11/2011)

Le RT procedono alla comunicazione dell'infrazione alla Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia Entrate (d.l. 2 marzo 2012, n. 16)

(*) Per singoli rilievi di importo superiore a 250.000 euro, sono competenti esclusivamente le Ragionerie territoriali di Genova, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari

(Circolare MEF, 16/01/2012, n. 2)

105



Infrazione al divieto di trasferimento di contanti

- notizia di infrazione
 - contabilità semplificata/contabilità ordinaria
 - le registrazioni di operazioni «per cassa» si presumono effettuate in contanti
- trasferimento a qualsiasi titolo
- tra soggetti diversi
- importo complessivamente superiore alla soglia di legge – pagamenti frazionati
- validità dell'operazione

106



Compensazioni

In base alla normativa sui contanti è consentita la compensazione tra crediti e debiti di importo pari o superiore a 3.000 euro

107



Prelevamento dal proprio c/c bancario

In base alla normativa sul trasferimento dei contanti è consentito prelevare dal proprio conto corrente importi anche superiori a 3.000 euro

In tali casi occorre tuttavia tenere presente che costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non eccedenti i limiti di legge, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante **di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente**

(art. 35, comma 1)

108

Pagamenti frazionati

La pluralità di pagamenti non è elusiva quando:

- è connaturata ad una determinata prassi commerciale;
- rientra nella dinamica propria di un determinato tipo contrattuale (es. contratto di somministrazione);
- risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima dell'effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo; in ogni caso, pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, l'amministrazione riserva a sé la valutazione discrezionale in ordine alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso

(MEF 11 novembre 2013)

Pagamenti frazionati e «7 giorni»

L'effettuazione delle transazioni finanziarie:

- entro un arco di tempo pari o inferiore ai sette giorni non vale ritenere certamente artificioso il frazionamento medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è l'emersione di un intento elusivo
- in un arco temporale superiore a sette giorni, richiede di verificare l'oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi costituiscono frazioni di un'unità (anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette giorni) ovvero se la pluralità di pagamenti corrisponde a una pluralità di prestazioni

(MEF 11 novembre 2013)

Pagamento di stipendi in tranches

La rateizzazione dello stipendio in tranches, ciascuna inferiore alla soglia di legge, non è ammissibile salvo che dall'accordo scritto tra le parti, a fortiori se conforme a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti che l'elargizione dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica di adempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro

(MEF 11 novembre 2013)

111

Oblazione

Per violazioni di importo non superiore a 250.000 euro, il trasgressore può estinguere il procedimento (ex art. 16 l. 689/81)

- entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione
- versando una somma pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale



L'oblazione non è consentita:

- per le violazioni in tema di assegni al traente
- a chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione contestata nei 365 giorni precedenti

112

La deroga per i turisti stranieri

I turisti stranieri

- possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di **10.000** euro (importo modificato dall'art. 8 comma 15 d.lgs.90/2017)
- presso gli esercenti il commercio al minuto o attività assimilate e presso le agenzie di viaggi e turismo
- se non hanno la cittadinanza in Italia, né in un Paese UE, né nello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e se non hanno la residenza in Italia
(d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)

Obblighi degli esercenti e delle agenzie di viaggio

- Trasmettere comunicazione preventiva di adesione alla disciplina di deroga all'Agenzia delle Entrate, specificando gli estremi del conto corrente su cui saranno versate le somme incassate in contanti
- All'atto dell'effettuazione dell'operazione:
 - identificare il cliente straniero, acquisendo copia del passaporto
 - ottenere un'autocertificazione in cui il cliente attesta che non è cittadino italiano, né cittadino di uno dei Paesi della UE o dello Spazio economico europeo e che ha residenza fuori del territorio dello Stato

Obblighi degli esercenti e delle agenzie di viaggio

- Versare nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione il denaro contante incassato sul conto indicato nella comunicazione preventiva, consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta di tale comunicazione
- Comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate entro il 10 aprile per i soggetti IVA mensili ed entro il 20 aprile per i soggetti IVA trimestrali

Segnalazione di operazioni sospette

Finalità normativa

Le disposizioni del d.lgs. 90/2017 sono volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

117

Riciclaggio

Costituiscono riciclaggio:

- la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi

./.

118

Riciclaggio

- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- la partecipazione ad uno degli atti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione

È considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali (art. 2, comma 5)

Finanziamento del terrorismo

Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette



Finanziamento del terrorismo

Il link alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo:
<http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>

Liste

ONU

Lista Al-Qaeda relativa ai soggetti coinvolti in atti di terrorismo internazionale per i quali il Consiglio di Sicurezza (Comitato per le Sanzioni) ha deliberato l'introduzione di misure di congelamento negli Stati membri.

Unione Europea

Lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo. L'elenco ricomprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e gli ulteriori soggetti designati a livello europeo, nell'ambito delle misure di contrasto finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

L'elenco completo delle sanzioni finanziarie in vigore è disponibile sul sito del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (EEAS) dell'Unione Europea, al seguente [link](#).

OFAC - Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti

Lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane



Segnalazione di operazione sospetta

E' dovuta quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo



Sospetto

E' desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto.

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con in profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto (art. 35, comma 1)

Il professionista non deve svolgere alcuna attività investigativa



Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, la UIF emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria

(art. 6, comma 4, lett. e)



Norme transitorie (comunicato UIF)

In seguito all'emanazione del d.lgs. 90/2017, sono da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria i seguenti provvedimenti UIF:

- provv. UIF 4 maggio 2017, Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette
- Indicatori di anomalia già emanati dalle competenti Autorità su proposta della UIF:
 - Provv. BI 30 gennaio 2013, indicatori per società di revisione e revisori legali con incarichi presso EIP
 - Dm Giustizia 16 aprile 2010, indicatori per professionisti e revisori contabili



Norme transitorie (comunicato UIF)

- Schemi di comportamenti anomali
 - Com. UIF 2 dicembre 2013, Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust
 - Com. UIF 23 aprile 2012, Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nella fatturazione
 - Com. UIF 9 agosto 2011, Operatività riconducibile all'usura
 - Com. UIF 8 luglio 2010, Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici
 - Con. UIF 15 febbraio 2010, Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria
 - Com. UIF 24 settembre 2010, Imprese in crisi e usura

Tutti gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali sono pubblicati sul sito www.bancaditalia.it



Norme transitorie (comunicato UIF)

- Comunicazioni con cui la UIF ha richiamato l'attenzione su determinate operatività a rischio:
 - 18 aprile 2016, Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale

127



Indicatori di anomalia - D.m. 16 aprile 2010

- Connessi al cliente
- Connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- Relativi alle modalità di pagamento dell'operazione
- Relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società trust ed enti analoghi
- Relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati
- Relativi ad operazioni contabili e finanziarie

La ricorrenza di un o più indici di anomalia non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'effettuazione della segnalazione

Comportamenti non elencati tra gli indici di anomalia ma che rilevano profili di sospetto sono comunque rilevanti ai fini della segnalazione

128



Indicatori di anomalia connessi al cliente - Esempi

- Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo
- Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione

129



Indicatori di anomalia connessi alle modalità di pagamento dell'operazione - Esempi

- Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro
- Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi

130

Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi - Esempi

- Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società o aziende
- Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante

131

Com. UIF 23 aprile 2012 - Operatività connessa con le frodi nelle fatturazioni - Esempi

Sotto il profilo soggettivo:

- soggetti di recente costituzione i cui amministratori o soci, per il profilo soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome
- soggetti privi di strutture operative reali, specie se di recente costituzione
- soggetti di recente costituzione che cessano improvvisamente l'attività e vengono posti in liquidazione, specie se dopo aver effettuato una vorticosa attività

132

Com. UIF 23 aprile 2012 - Operatività connessa con le frodi nelle fatturazioni – Esempi

Sotto il profilo oggettivo:

- emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti prestazioni consulenza ovvero beni immateriali
- incongruenze nella numerazione o negli importi delle fatture ovvero sospetta contraffazione delle stesse
- emissione di fatture a carico di controparti che risultano inesistenti o fittizie

Quaderni dell'antiriciclaggio – aprile 2015

Casi ricorrenti

- Sospetti trasferimenti di contante tra imprenditori
- Interposizione di veicoli societari esteri per schermare la titolarità effettiva di asset
- Operatività di «compro-oro» connessa ad acquisto di polizze pegno
- False fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi
- Rientro di fondi dall'estero mediante prelievi di contante su carte di credito
- Utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni
- Frode carosello nel commercio di prodotti informatici

Quaderni dell'antiriciclaggio – aprile 2015

Casi emergenti

- Operatività sospetta di una Onlus
- Uso improprio di trust
- Cessioni di rami d'azienda tra società cooperative con possibili finalità di evasione fiscale
- Operatività preordinata a possibili finalità corruttive
- Uso di contratti di affitto di ramo d'azienda per finalità dissimulatorie
- Distrazione di fondi all'estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi
- Possibili condotte finanziarie preordinate a bancarotta fraudolenta

135

Esclusione

L'obbligo di segnalazione **non** si applica ai professionisti in relazione:

- alle informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso durante l'attività di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 35 comma 5)
- in occasione di giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge

136



Tempi della segnalazione

La segnalazione va effettuata prima del compimento dell'operazione, senza ritardo (art. 35, comma 1)

Prima di effettuare la segnalazione, il professionista si astiene dall'esecuzione dell'operazione, salvi i casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini (art. 35, comma 2)

La UIF può sospendere l'operazione sospetta per un massimo di 5 giorni, sempre che questo non pregiudichi il corso delle indagini (art. 6, comma 4, lett. c)

137



Modalità di segnalazione

Solo per via telematica:

- tramite il portale della Banca d'Italia, mediante data entry o upload di files, previa registrazione
- dal 18 maggio 2017, tramite il CNDCEC, in forma anonima; la piattaforma è raggiungibile accedendo dalla home page del sito www.commercialisti.it oppure direttamente al sito <https://antiriciclaggiopro.it> (d.m. 4 maggio 2012)

138

Riservatezza

- E' fatto divieto di dare comunicazione della segnalazione al soggetto interessato o a terzi
- Il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del PM né in quello del dibattimento e la sua identità non può essere rivelata a meno che l'autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede (art. 38 comma 3)

Responsabilità

Le comunicazioni delle informazioni effettuate in buona fede dal professionista o dai suoi dipendenti ai fini della SOS, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

Non sussiste responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che effettua le comunicazioni non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata

Comunicazioni oggettive

141

Comunicazioni oggettive (art. 47)

I soggetti obbligati inviano alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di R e FT

I dati sono impiegati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di R o FT

La UIF emanerà apposite istruzioni

Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta

142

Sistemi interni di segnalazione

143

Sistemi interni di segnalazione (art. 48)

I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione, al loro interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni di prevenzione

Le procedure garantiscono:

- la tutela della riservatezza del segnalante e del presunto responsabile
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato

144



Sistemi interni di segnalazione (art. 48)

La segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato

L'identità del segnalante può essere rivelata soltanto con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato



Sanzioni

Nuovo impianto sanzionatorio

Prevede l'irrogazione di sanzioni penali soltanto per le condotte più gravi di:

- violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti, perpetrate attraverso **frode o falsificazione** e
- violazione del divieto di **comunicazione dell'avvenuta segnalazione**

In tutti gli altri casi sono previste sanzioni amministrative ed eventualmente misure ulteriori

Successione di leggi nel tempo – sanzioni amministrative (art. 69)

Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la **legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole**, compresa l'applicabilità dell'istituto del **pagamento in misura ridotta**

Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove sanzioni non costituisce più illecito

Applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 68)

Prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario che non si sia avvalso della medesima facoltà nei cinque anni precedenti può richiedere il **pagamento della sanzione con la riduzione di 1/3**

L'agevolazione si applica anche ai decreti già notificati, ma non ancora diventati definitivi alla data di entrata in vigore del decreto

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 67)

Il MEF considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una **persona fisica o giuridica**:

- la gravità e durata della violazione
- il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica
- la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile
- l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili
- l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile
- il livello di cooperazione con le autorità prestate della persona fisica o giuridica responsabile
- l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di R e FT, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati
- le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 67)

A fronte di violazioni di minore gravità la sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in base ai criteri esposti all'art. 67, può essere ridotta da un terzo a due terzi

Si applicano le disposizioni in tema di **cumulo giuridico e reiterazione delle violazioni**

Fattispecie base e fattispecie qualificate (art. 67)

Per alcune violazioni, il legislatore ha previsto sanzioni amministrative differenziate per:

- fattispecie **base**: non connotate dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale
- fattispecie **qualificate**: connotate dalla presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nel carattere grave, ripetuto, sistematico, plurimo

Sanzioni penali (art. 55)

Violazione	Sanzione
Adeguate verifica	
Falsificazione di dati e di informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura della prestazione professionale e all'operazione (art. 55, comma 1)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro
Utilizzo, in occasione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura della prestazione professionale e all'operazione (art. 55, comma 1)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro
Fornitura di dati falsi o informazioni non veritiere, necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela (art. 55, comma 3)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro

153

Sanzioni penali (art. 55)

Violazione	Sanzione
Conservazione	
Acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale e sull'operazione (art. 55, comma 2)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro
Avvalimento di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni (art. 55, comma 2)	Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro

154



Sanzioni penali (art. 55)

Violazione	Sanzione
Segnalazione operazioni sospette	
Violazione del divieto di comunicazione di cui agli art. 39 comma 1 (divieto di dare comunicazione dell'invio della SOS al cliente interessato o a terzi) e 41, comma 3 (divieto di dare comunicazione del flusso di ritorno delle informazioni al cliente interessato o a terzi) (art. 55, comma 4)	Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro

155



Sanzioni amministrative (art. 56)

Violazione	Sanzione
Adeguate verifica e astensione	
Omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale (art. 56, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime (art. 56, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro
Compimento dell'operazione o esecuzione della prestazione professionale in violazione dell'obbligo di astensione (art. 56, comma 3)	Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime (art. 56, comma 3)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro

156

Sanzioni amministrative (art. 57)

Violazione	Sanzione
Conservazione	
Omessa o tardiva conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, in tutto o in parte (art. 57, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime (art. 57, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro

157

Sanzioni amministrative (art. 58)

Segnalazione di operazioni sospette	
Omessa segnalazione (salvo che il fatto costituisca reato) (art. 58, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime (art. 58, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro
Violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime che producono un vantaggio economico (art. 58, comma 4)	L'importo massimo della sanzione di cui sopra (300.000 euro): - è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico, qualora questo sia determinato o determinabile, e comunque non sia inferiore a 450.000 euro - è elevato fino a 1.000.000 euro, qualora il vantaggio non sia determinato o determinabile

158

Sanzioni amministrative (art. 58)

Segnalazione di operazioni sospette		
Omessa esecuzione del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta (art. 58, comma 6)		Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni o omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme in materia di adeguata verifica e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di SOS, si applicano unicamente le sanzioni previste dall'art. 58		

159

Sanzioni amministrative (art. 63)

Comunicazioni infrazioni in tema di denaro contante, assegni, vaglia e libretti di deposito	
Omessa comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore sopra soglia; delle infrazioni in tema di assegni bancari e postali e assegni circolari, vaglia postali e cambiali; delle infrazioni in tema di libretti di deposito, bancari o postali (richiamate dall'art. 51, comma 1) (art. 63, comma 5)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro  E' consentita l'oblazione se gli importi trasferiti ≤ 250.000
Violazioni delle disposizioni in tema di contante e titoli al portatore	
Violazioni in tema di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore oltre soglia e in tema di assegni bancari e postali e di assegni circolari, vaglia postali e cambiali (art. 63, commi 1 e 6)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. La sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo per le violazioni superiori a 250.000 euro.

160

Sanzioni amministrative (artt. 46 e 60)

Comunicazioni da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati	
Omesse comunicazioni di cui all'art. 46 (art. 59, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro
Obblighi informativi nei confronti della UIF e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze	
Omissa fornitura alla UIF di dati o richieste per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, da parte dei destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione (art. 60, comma 1)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Rifiuto di esibizione di documenti o rifiuto di fornire notizie o fornitura di notizie errate o incomplete (art. 60, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

161

Sanzioni amministrative (art. 62)

Mancato assolvimento (totale o parziale) dei compiti correlati all'incarico o alla funzione di amministrazione, direzione o controllo presso intermediari bancari e finanziari	
Mancato assolvimento, totale o parziale, dei compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, da parte dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari bancari e finanziari, che ha agevolato, facilitato o comunque reso possibili:	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.
- le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime di cui all'art. 62, comma 1 o - l'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni e astenersi dal ripeterle (ex art. 62, comma 4, lett. a) o - hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 62, commi 2 e 3)	Nel caso in cui il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile. Sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

Sanzioni amministrative (art. 62)

Mancato assolvimento (totale o parziale) dei compiti correlati all'incarico o alla funzione di amministrazione, direzione o controllo o di revisione presso enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio	
Mancato assolvimento, totale o parziale, dei compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, da parte dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, che ha agevolato, facilitato o comunque reso possibili violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime di cui all'art. 62, comma 5 (art. 62, comma 5)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 1.000.000 euro. Sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
Revisori legali e società di revisione legale presso enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio responsabili delle violazioni di cui sopra (art. 62, comma 5)	

163

Misure ulteriori (art. 66)

Violazione	Sanzione
Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 (art. 66, comma 1)	Il MEF informa gli OdA ai fini dell'adozione di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.
Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interne	Pubblicazione senza ritardo sul sito web del MEF, per un periodo di cinque anni, di estratto del decreto di irrogazione delle sanzioni

164

Controlli

165

Principi generali

Il NSPV della GdF definisce la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione:

- del profilo di rischio
 - della natura
 - delle dimensioni
 - dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- dei soggetti obbligati

(art. 9, comma 3)

166

Principi generali

La GdF

- effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria
- accerta e contesta (ex l. 689/1981) le violazioni agli obblighi riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo
- ha accesso ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, commi 6 e 11 dpr 605/1973 e alle informazioni sul titolare effettivo contenuti nel Registro delle Imprese
(art. 9, commi 4, 5 e 6)

I dati e le informazioni sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti

(art. 36, comma 9)

167

Tipologie di intervento - Ispezione

Consiste nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto destinatario dell'ispezione al fine di:

- accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo
- contrastare il riciclaggio dei proventi criminali e il finanziamento del terrorismo

168

Tipologie di intervento – Controllo

E' limitato al **riscontro di uno o più atti di gestione o di più atti di gestione con caratteristiche omogenee** sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

Ad es. può essere utilizzato per:

- procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative
- verificare il rispetto di adempimenti meramente formali (ad es. mera istituzione dell'archivio unico informatico, accertamento delle modalità di tenuta dell'archivio cartaceo, etc.)
- approfondire un numero mirato di prestazioni professionali con riferimento agli obblighi di registrazione o di adeguata verifica o di segnalazione.

L'intervento

Durata

Dipende da:

- risultanze emerse in sede di accesso;
- tipologia di operatore;
- natura dei controlli da svolgere;
- tipologia di intervento (ispezione o controllo)

Arco temporale oggetto di controllo

Annualità in corso + annualità chiusa
(possibile estensione)

Luogo

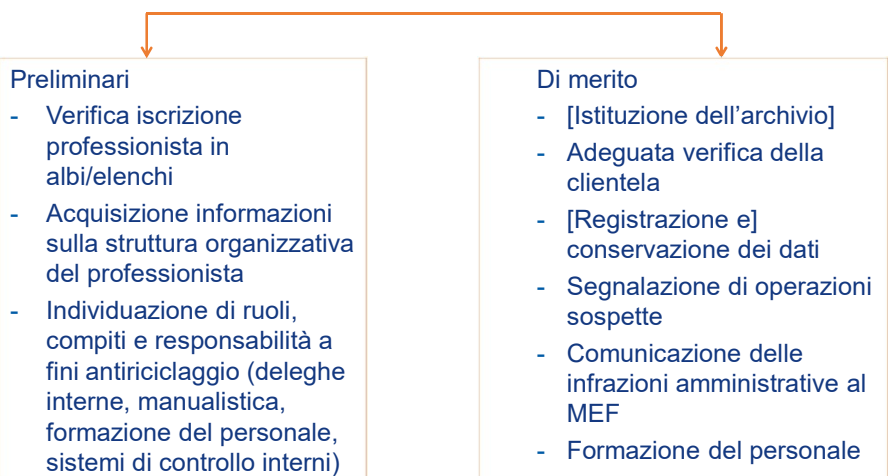
Presso la sede dell'operatore

Ciclo delle attività



171

Controlli (Comando Generale GDF, circolare 83607/2012)



172



**DOT
COM**

grazie per l'attenzione

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti